

STATUTO

**EGIDA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: URBINO PS VIA N. MACHIAVELLI
3/5

Numero REA: PS - 318033

Codice fiscale: 02884410412

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello Statuto sociale qui di seguito riportato:-----

-----**"STATUTO**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

-----**ART. 1 - DENOMINAZIONE**-----

La società cooperativa ha la seguente denominazione sociale:

-----**"EGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."**-----

----- (in breve anche **"EGIDA COOP. SOC."**)-----

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----

-----**ART. 2 - SEDE**-----

La società ha sede in Urbino (PU).-----

La società potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale sia in Italia che all'estero.-----

-----**ART. 3 - DURATA**-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.-----

-----**TITOLO II - MODELLO SOCIETARIO - PREVALENZA -**-----

-----**SCOPO - OGGETTO**-----

-----**ART. 4**-----

-----**MODELLO SOCIETARIO - PREVALENZA**-----

4.1 Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519, u.c., cod. civ..-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.-----

4.2 A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:-----

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;-----

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----**ART. 5 - SCOPO**-----

La società ha scopo mutualistico e non di lucro.-----
Ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.ro 381 la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, **ai sensi dell'art. 1, lettera a)** della legge 8 novembre 1991, n.ro 381, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.-----
La cooperativa, in quanto Impresa Sociale di diritto, si propone altresì le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.----
Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico; fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, o da ogni altra norma di legge applicabile.-----
I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.-----
I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.-----
La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.-----
La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il rispetto di ogni norma cui è subordinato il conseguimento del carattere di mutualità prevalente. Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans. cod. civ., la presente cooperativa sociale è dunque considerata cooperativa a mutualità prevalente.-----
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.-----
Perciò la cooperativa potrà aderire, previa delibera degli Organi sociali competenti, ad una o più associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si

propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.-----

-----**ART.6 - OGGETTO**-----

Per il conseguimento del suindicato scopo mutualistico la società ha ad oggetto le seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati e/o pubblici, e precisamente gestione e fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi, e specificamente:-----

- istituire, organizzare e gestire strutture residenziali protette, case famiglia/rifugio, centri di accoglienza e di socializzazione, centri di riabilitazione socio-educativi, residenziali e/o semiresidenziale, comunità terapeutiche, centri sociali, centri di accoglienza, centri di consulenza, finalizzati all'ospitalità, alla protezione, alla tutela, al sostegno e al recupero psico-fisico:-----

-- di nuclei monogenitoriali (genitori e figli minori) vittime di violenza domestica, maltrattamento, sfruttamento o tratta degli esseri umani;-----

-- di anziani, minori, e/o comunque soggetti svantaggiati, ivi inclusi i disabili ed i soggetti colpiti da gravi handicap psichici per i quali si richiederanno strutture, strumenti e personale differenziati e specializzati;-----

- istituire, organizzare e gestire strutture quali:-----

-- asili nido, scuole materne e/o centri d'infanzia;-----

-- centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero e del turismo per minori, anziani e disabili;-----

- istituire e/o gestire centri diurni per la prestazione di servizi socio-educativi a favore della famiglia;-----

- istituire e/o gestire strutture per il tempo libero; centri ricreativi; centri di aggregazione; soggiorni residenziali, quali campi gioco, campeggi e case vacanza;-----

- prestare a favore dei suindicati soggetti servizi-----

-- di trasporto con assistenza e servizi domiciliari assistenziali, di sostegno e riabilitazione, tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, appositamente allestite o messe a disposizione da enti pubblici o privati;-----

-- di assistenza e sorveglianza, sia presso proprie strutture che altrove, di tipo privato e non, e/o nei luoghi di villeggiatura, nonché di assistenza e sorveglianza durante la somministrazione dei pasti e gestione del servizio mensa;

-- di sostegno scolastico, in particolare per i minori disabili; nonché di gestione di attività educative, ricreative, ludiche di animazione e sostegno, sia presso proprie strutture che altrove, di tipo privato e non, e/o nei luoghi di villeggiatura;-----

- svolgere l'attività di promozione e gestione di progetti e servizi per l'infanzia, i minori, gli adolescenti ed i gio-

vani attraverso attività a carattere educativo e di animazione, ed anche nel settore del tempo libero;-----
- attivare percorsi personalizzati di supporto psicologico, assistenza legale, mediazione culturale, orientamento al lavoro e reinserimento sociale per i soggetti sopraindicati, nel rispetto delle norme di legge vigenti;-----
- collaborare con i Servizi Sociali degli Ambiti Sociali Territoriali (AST) delle Marche, le forze dell'ordine e i Centri Antiviolenza della rete territoriale;-----
- organizzare servizi educativi, ricreativi e di sostegno scolastico dedicati ai minori ospiti delle strutture della cooperativa;-----
- attività di consulenza, formazione e sensibilizzazione rivolta a enti pubblici e privati sulle tematiche della violenza di genere, della tratta di esseri umani e della tutela dei minori.-----

La società potrà in ogni caso curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale come dibattiti e/o conferenze al fine di contribuire alla diffusione della cultura, in particolare quella attinente alla realtà locale, e solidaristica, nel campo nel quale la cooperativa opera; organizzare e gestire corsi di formazione, consulenza e orientamento finalizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo sociale e sanitario.-----

E' tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge e sarà esercitata nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle consuetudini che regolano l'attività medesima.-----

Nello svolgimento della propria attività, la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici e/o privati.-----

Per l'attuazione dell'oggetto sociale, che sarà svolto previo rilascio dei titoli autorizzativi che dovessero essere richiesti dalla legge, la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, nonché assumere partecipazioni in altre imprese e società la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 385/93, con esclusione delle attività di cui al d. lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.-----

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future e potrà richiedere contributi e finanziamenti a

ogni livello istituzionale, comprese l'Unione Europea, banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.-----
La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.-----
La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----ART. 7 - CATEGORIE E REQUISITI DEI SOCI-----

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di **soci cooperatori** le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

- **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.-----
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - l'approvazione dello scopo mutualistico e l'adesione al medesimo;-----

- **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.-----

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.-----

Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Ai sensi dell'art. 2527 comma 2 cod. civ. il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale "**soci in prova**", in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del nu-

mero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio. Inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.----

7.2 Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.-----

Possono essere soci, purché in possesso di ogni altro necessario requisito di legge:-----

- tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.-----

-----ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI -----

-----SCAMBIO MUTUALISTICO - DOMICILIO SOCI-----

8.1 I soci hanno i diritti che spettano loro per legge incluso il diritto di:-----

a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;-----

b) usufruire dei servizi della cooperativa nei modi e nei limiti fissati dalle legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;-----

c) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Fermo ogni obbligo sancito dalla legge e dal presente statuto, ogni socio, per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa, si obbliga a:-----

- osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

- prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi regolamenti;-----

- astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla cooperativa di riporre affidamento nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.-----

I soci sono obbligati inoltre a:-----

- versare, secondo le modalità stabilite dall'organo ammini-

strativo e nel rispetto delle norme di legge, il capitale sottoscritto e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, nonché le spese di istruttoria per l'ammissione.-----

8.2 La prestazione di lavoro del socio cooperatore e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.-----

I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----

I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quanto prescritto dalla legge e dovranno essere depositati nei termini di legge presso gli uffici competenti.-----

Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le prestazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991.-----

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del sopracitato art. 4 della legge 381/1991. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.-----

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.-----

Il tutto nel rispetto comunque delle inderogabili disposizioni di legge in materia.-----

8.3 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.-----

Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.-----

-----**ART. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE**-----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:---

se persona fisica:-----

- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento; se cittadino straniero extra comunitario alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;---

Se persona giuridica:-----

- denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.-----

Si deve indicare inoltre:-----

- i motivi della richiesta;-----

- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;-----

- l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere nella misura stabilita dall'assemblea dei soci nei limiti di legge e comunque con importo minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).-----

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.-----

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato contestualmente alla delibera di ammissione; in alternativa potrà essere dilazionato secondo quanto stabilito da apposito regolamento/delibera del Consiglio di Amministrazione.-----

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.-----

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.-----

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:-----

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;-----

- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto

e secondo quanto previsto dai regolamenti interni, ferme restando le esigenze della Cooperativa, e fermo il rispetto di ogni norma di legge in materia.-----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.---

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

-----**Art. 10 - RECESSO**-----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:-----

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.-----

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. PEC), alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.-----

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----**ART. 11 - ESCLUSIONE**-----

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:-----

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano

dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;-----
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
- nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;-----
- nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;-----
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma c.c.;-----
- che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;-----
- svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;-----
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata ovvero a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (cd. pec).-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

ART. 12 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.-----
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.-----

ART. 13 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.-----
Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto (fermo quanto previsto dall'art. 12 comma 2 che precede) hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di soprapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----
In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.-----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama comunque la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.-----

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.-----

-----ART. 14 - TRATTAMENTO NORMATIVO -----

-----ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI-----

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.-----

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.-----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.-----

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.-----

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.-----

-----TITOLO IV-----

-----STRUMENTI FINANZIARI - SOCI SOVVENTORI-----

-----ART. 15 - STRUMENTI FINANZIARI-----

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può emettere **titoli di debito**, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.-----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;-----
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-----
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.-----

-----Art. 16 - SOCI SOVVENTORI-----

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I soci sovventori possono essere nominati amministratori.-----

I conferimenti effettuati dai soci sovventori vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.-----

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota.-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.-----

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori

non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

-----TITOLO V-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ART. 17 - ASSEMBLEE-----

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.-----

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R nel domicilio risultante dal libro soci, lettera consegnata a mano ai soci e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il sotto indicato termine, o comunicazione via pec, mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.-----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.-----

L'assemblea si può svolgere anche in audio e/o audiovideo conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o audiovideo collegati, purché alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante

tali mezzi alle condizioni in precedenza indicate, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previste, le figure del presidente, del segretario o del notaio.-----

ART. 18 DECISIONI DEI SOCI-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;-----
- l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017, compatibilmente con le tempistiche previste dalla legislazione vigente in merito all'obbligatorietà dell'adempimento;-----
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;-----
- la nomina dell'organo di controllo;-----
- la determinazione dei compensi per le cariche sociali nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs 112/2017;-----
- le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- l'emissione di titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione;-----
- l'emissione delle quote dei soci sovventori e la costituzione del relativo fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- l'approvazione dei regolamenti interni;-----
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.-----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.-----

ART. 19 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza

dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.-----
Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni del presente statuto e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:-----
l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 51 (cinquantuno) dei voti spettanti alla totalità dei soci.-----
Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

-----**ART. 20 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA**-----
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.---
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.-----
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.-----
Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la partecipazione posseduta.-----
Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.-----
Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. PEC), da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.-----
Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.-----
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.-----
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.-----

ART. 21 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ART. 22 - NOMINA - COMPOSIZIONE

- DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si compone da almeno 3 (tre) membri fino a un massimo di 5 (cinque) consiglieri eletti dall'assemblea. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, tutti iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato, determinare - sempre nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs 112/2017 - il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio stesso.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente oppure ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 comma 4 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al

Consiglio di Amministrazione:-----

- a) convocare l'Assemblea dei soci;-----
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;-----
- c) redigere il bilancio sociale;-----
- d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;-----
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----
- f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;-----
- g) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;-----
- h) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;-----
- i) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;-----
- l) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;-----
- m) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;-----
- n) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto.-----

-----**ART.24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se non è nominato dall'Assemblea.-----

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.-----

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.-----

La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata A/R nel domicilio risultante agli atti della società, lettera consegnata a mano ai membri dell'organo amministrativo e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il sotto indicato termine, o comunicazione via pec, mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione, in modo

che i consiglieri e i sindaci effettivi ne abbiano conoscenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.-----

In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.-----

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per videoconferenza a condizione che:-----

- sia consentito al presidente della riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.-----

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.-----

-----**ART. 25 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**-----

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.-----

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.-----

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o, in caso di numero dispari, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero organo amministrativo. Gli

altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.-----

-----**ART. 26 - POTERI DI RAPPRESENTANZA**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----**ART. 27 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**-----

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.-----

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.-----

Si applica l'art. 2477 c.c.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**-----

-----**ART. 28 - PATRIMONIO SOCIALE**-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- dal capitale sociale,;-----
- dalla riserva legale;-----
- dalla riserva formata dai versamenti a titolo di sovrapprezzo;-----
- dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;-----
- dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;-----
- da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di quote.-----

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 29 - RISTORNI

La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore ai limiti di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'organo amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 31 del presente statuto.

ART. 30 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

ART. 31 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore alla misura stabilita dalla legge alla riserva legale;
- b) una quota nella misura prevista dalla legge per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- d) un'eventuale quota a remunerazione degli strumenti finan-

ziari nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;-----
e) un'eventuale quota a ristorno, qualora il regolamento preveda la contabilizzazione da utile dello stesso;-----
f) alla costituzione o incremento di altri fondi di riserva nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel rispetto delle applicabili norme di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 32 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea, la quale decide:---
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori.-----

ART. 33 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati ma non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modifiche.-----

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

Del presente atto io notaio, ho dato lettura alle parti, che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti trenta. -----

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.-----

Consta di fogli sei per facciate ventiquattro fin qui della presente.-----

Firmato:-----

Renzo Rovinelli-----

Simone Salvatore-----